

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DELL'11 LUGLIO 1951

(49<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: " Costituzione di ruoli speciali per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare " » (N. 1520) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 679, 681, 682
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	680, 681
FERRABINO, <i>relatore</i> . . . . .	681
BOGGIANO PICO . . . . .	682

(Discussione)

« Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento delle indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente

corresponsione delle indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 1695) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO GIAMBATTISTA, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 683
BOGGIANO PICO . . . . .	685

La riunione ha inizio alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boggiano Pico, Boccassi, Carboni, Cerica, Corbellini, De Pietro, Fazio, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista e Salomone.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione senatore Vischia.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: " Costituzione di ruoli speciali per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare " » (N. 1520) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: " Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, ma-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

49ª RIUNIONE (11 luglio 1951)

gistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare"».

Come i colleghi ricorderanno, l'articolo unico del disegno di legge fu già approvato dalla Commissione in quelle parti che non hanno una portata finanziaria, laddove fu rinviato l'esame degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati agli articoli 8, 13 e 20 del decreto legislativo, in attesa che dal Governo fossero fornite informazioni circa l'onere finanziario che deriverebbe dalla loro eventuale approvazione.

Do quindi la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, perchè voglia comunicare alla Commissione quei dati dei quali fu fatta richiesta.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati non hanno riflessi di natura finanziaria tali da modificare la situazione attuale, dato che con essi non si fa luogo alla istituzione di alcun nuovo posto di ruolo, ma ci si limita a spostare un certo numero di persone dalla categoria degli aspiranti ai ruoli transitori a quella degli appartenenti ai ruoli stessi, in vista della loro definitiva sistemazione nei ruoli ordinari. È quindi evidente che le lievi modificazioni che dovrebbero essere apportate al trattamento economico attualmente fatto agli interessati potranno essere fronteggiati con i normali stanziamenti di bilancio.

Passando all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera, ricordo che l'ultimo comma aggiunto all'articolo 13, dispone che nei posti di ruolo transitorio che si rendono disponibili nelle singole province, a seguito della nomina in ruolo dei maestri che erano compresi nelle graduatorie ad esaurimento di alcuni tipi di concorsi magistrali indetti nel 1947, subentrino altrettanti maestri compresi nella graduatoria suppletiva del concorso per il ruolo speciale transitorio. Il ruolo transitorio dei maestri elementari è stato costituito per un numero di posti pari a quello dei posti vacanti nel ruolo organico alla data del 1° ottobre 1948. Non si è trattato quindi di creare nuovi posti di ruolo transitorio in aggiunta a quelli del ruolo organico; ma solo di sistemare nel ruolo transitorio un certo numero di maestri incaricati, con de-

terminati requisiti di anzianità di servizio non di ruolo, nell'ambito dei posti di organico. Poichè i maestri che avevano i requisiti predetti erano in numero maggiore dei posti di ruolo transitorio (pari, ripeto, a quello dei posti di organico vacanti al 1° ottobre 1948), essi sono stati graduati, attraverso un concorso, in base ai titoli posseduti — di cultura, di servizio, di benemerienze — così che una parte di essi è stata compresa nella graduatoria dei vincitori (per il numero dei posti messi a concorso) ed il resto in una così detta graduatoria suppletiva. Peraltro si è ritenuto opportuno (articolo 13, comma 2°, del decreto-legge in esame) collocare con precedenza assoluta nella graduatoria dei vincitori i maestri che, essendo stati compresi nella graduatoria ad esaurimento di alcuni tipi di concorsi magistrali indetti nel 1947, erano in attesa della nomina nel ruolo organico, ai sensi del decreto-legge 16 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazioni, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. La conseguenza è stata che parte dei posti di ruolo transitorio (in alcune province la totalità), che erano stati istituiti per la sistemazione dei maestri incaricati da più anni, è stata assorbita da maestri che avevano già assicurata, per effetto dell'inclusione in graduatoria ad esaurimento, la nomina nel ruolo organico, sia pure attraverso assunzioni gradualistiche (non più di un quinto dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico). Con ciò si è in parte frustrato lo scopo a cui si tendeva con l'istituzione dei ruoli transitori per i maestri, nel quadro generale dei provvedimenti per la sistemazione degli avventizi di cui al decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262; l'emendamento introdotto dalla Camera nell'articolo 13 del decreto legislativo tende appunto ad eliminare l'inconveniente a cui si è accennato, cioè ad assicurare che, se non immediatamente, almeno in definitiva, i maestri incaricati (esclusi quelli compresi in graduatorie ad esaurimento) possano fruire dell'intero contingente dei posti di ruolo transitorio.

Dell'emendamento beneficerebbero circa 4.000 insegnanti, dei quali però una parte saranno assunti nei ruoli ordinari attraverso i concorsi normali in atto. Sia ben chiaro che l'emendamento non implica l'esaurimento to-

tale della graduatoria suppletiva formata nelle varie province; infatti, circa 1.800 maestri, pur essendo compresi nella graduatoria suppletiva, non subentreranno nel ruolo transitorio, in quanto essi eccedono il numero dei maestri che hanno titolo a passare nel ruolo normale, perchè idonei di graduatorie ad esaurimento. L'emendamento in parola non ha riflessi finanziari, poichè il contingente dei posti di ruolo transitorio, così come è stato determinato dall'articolo 12 del provvedimento in esame, non viene ad essere aumentato: in esso si ha soltanto una sostituzione di persone, limitata al numero dei maestri che dal ruolo transitorio passano al ruolo organico per effetto di altre disposizioni di legge e cioè del citato decreto-legge 16 aprile 1948, n. 830.

Collegato, con tale emendamento è la modificazione all'articolo 20. Dalla nuova formulazione di quest'articolo non si deve dedurre che il contingente dei posti di ruolo transitorio non debba ridursi se il personale che vi è iscritto cessa per qualsiasi causa di appartenervi. La modalità con le quali si è ottenuta l'inclusione nel ruolo transitorio, sia per il personale delle scuole medie e artistiche, sia per quello della scuola elementare — e cioè il concorso per titoli — non rendono possibile che a distanza di anni dalle nomine fatte nel ruolo transitorio se ne possano fare di nuove a mano a mano che gli insegnanti cessino di appartenere al ruolo transitorio medesimo: ciò è possibile soltanto eccezionalmente nella ipotesi che viene espressamente prevista dall'ultimo comma aggiunto all'articolo 13, per le ragioni innanzi ampiamente esposte. La riduzione del contingente è ovvia e normale e non c'è bisogno che sia sancita da una apposita disposizione; nell'unico caso in cui la riduzione non si deve attuare è la legge stessa (all'ultimo comma aggiunto all'articolo 13) che stabilisce in forma positiva le modalità e i limiti della nomina nel ruolo transitorio di nuove persone.

FERRABINO, *relatore*. Poichè la tesi testè esposta dall'onorevole rappresentante del Governo contrasta con quella sostenuta dalla Commissione finanze e tesoro, riterrei opportuno che le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario fossero sottoposte all'esame

della Commissione stessa. Occorre tener presente che, qualora la tesi della 5ª Commissione risultasse fondata, verrebbe a mancare la copertura e quindi l'eventuale approvazione del disegno di legge risulterebbe in definitiva nulla, in quanto incontrerebbe l'opposizione del Presidente della Repubblica.

Posso aggiungere che la Ragioneria generale, manifestando il proprio pensiero su questo argomento, si è espressa testualmente così, a conclusione di una serie di particolareggiate osservazioni: «Comunque, per tali innovazioni, sempre che le medesime fossero approvate, occorrerebbe procedere alla necessaria valutazione finanziaria, onde tenerne conto nell'articolo che dovrebbe essere inserito nel disegno di legge in osservanza dell'articolo 81, 4º comma, della Costituzione». La Ragioneria generale pertanto si dimostra persuasa del fatto che la copertura mancherebbe, se non fosse indicata in un apposito articolo.

PRESIDENTE. La tesi dell'Amministrazione era a conoscenza della Ragioneria generale?

FERRABINO, *relatore*. Tra le due Amministrazioni è intercorso, per ben due anni, un lungo carteggio, che tuttavia non è valso a definire la questione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La tesi del Ministero della pubblica istruzione può essere sintetizzata in questi termini: qualunque sia la categoria a cui appartengono gli interessati, siano essi inseriti nei ruoli ordinari, nei ruoli transitori ovvero tra gli avventizi, l'onere finanziario previsto per la corresponsione degli emolumenti ad essi spettanti è già iscritto in bilancio e non subisce alcuna variazione. Pertanto, lo spostamento di un certo contingente di insegnanti da un ruolo all'altro può essere fronteggiato con le normali disponibilità di bilancio, tanto più che queste sono state fissate in base a valutazioni di una certa elasticità.

FERRABINO, *relatore*. Posso dire senz'altro che io condivido pienamente la tesi della Pubblica istruzione. All'origine di questi contrasti e di queste divergenze di opinione vi è un equivoco ormai annoso; il Tesoro infatti non si persuade del fatto che il personale delle scuole si trova in una condizione *sui generis*

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

49ª RIUNIONE (11 luglio 1951)

rispetto a tutto l'altro personale dello Stato, come si può constatare in modo evidente nel caso in esame. Mentre infatti per tutto il personale avventizio dello Stato si provvede a costituire i ruoli transitori creando semplicemente tanti posti transitori quanti erano gli avventizi, in modo che tutti gli avventizi risultarono collocati in tali ruoli, per gli insegnanti ciò non fu possibile; e, poichè i posti di ruolo transitorio istituiti corrisposero soltanto ai posti di ruolo organico che risultavano vacanti al 1° ottobre 1948, un gran numero di insegnanti avventizi non ebbe la possibilità di accedere ai ruoli transitori. Di qui la differenza sostanziale che si è venuta a creare tra la situazione degli avventizi insegnanti e quella degli altri avventizi; nelle Amministrazioni dello Stato i ruoli transitori sono veramente transitori, cioè il posto nel ruolo transitorio è soppresso non appena colui che lo ricopre passa nel ruolo organico; viceversa nell'Amministrazione scolastica il posto deve continuare a sussistere anche in tale caso, per consentire il riassorbimento di tutti quegli avventizi rimasti esclusi dal ruolo transitorio al momento della sua costituzione, per ragioni puramente aritmetiche.

Si tenga presente che, anche approvando gli emendamenti in discussione, che mirano a lasciare aperto il ruolo transitorio per consentire l'afflusso di nuovi elementi avventizi, come ci è stato testè comunicato dall'onorevole Sottosegretario, ben 1.800 avventizi non troverebbero sistemazione. Di questa differenza tra la struttura del ruolo transitorio dei funzionari e la struttura del ruolo transitorio degli insegnanti il Tesoro non si vuole persuadere e, di fronte alla sistemazione che vi ho prospettato, insiste nell'affermare che il ruolo transitorio, per la sua stessa natura, non può essere mantenuto aperto. È un argomento che ha una sua logica formale, la quale tuttavia può applicarsi a tutta l'Amministrazione dello Stato, ad eccezione dell'Amministrazione scolastica.

In questi termini sta la questione, che credo di avere così ridotto ai suoi elementi essenziali.

**PRESIDENTE.** Ricordo che il Presidente del Senato, nel sottoporre il disegno di legge all'esame di questa Commissione in sede deliberante, non ritenne necessario il parere della

Commissione finanze e tesoro. Tale parere è stato però in effetti da noi richiesto — come ho comunicato nella riunione del 6 giugno u. s. — ed è stato espresso in termini negativi. Pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, qualora la nostra Commissione non ritenesse di doversi uniformare al parere della 5ª Commissione, il disegno di legge dovrebbe essere rimesso all'Assemblea. Tuttavia, per evitare, se possibile, che l'approvazione del disegno di legge fosse ulteriormente ritardata, riterrei opportuno che si prospettasse nuovamente la situazione alla Commissione finanze e tesoro, nella speranza che, dopo un nuovo esame, essa potesse modificare il proprio parere.

**BOGGIANO PICO.** A conclusione di questa discussione, ritengo di dover dire, e credo che con me converrà anche l'onorevole Ferrabino, che l'intera materia sulla quale verte il disegno di legge deve essere radicalmente riordinata. L'istituzione del ruolo transitorio derivò dalla necessità di provvedere al collocamento di un gran numero di insegnanti, la cui opera era indispensabile, anche in seguito al continuo accrescersi del numero delle scuole, ma che non si erano classificati fra i vincitori dei concorsi; concorsi che, del resto, erano stati sempre banditi per un numero di posti inferiore a quello effettivamente necessario. Il ruolo speciale transitorio tuttavia non ha una figura giuridica esattamente definita; di qui l'obiezione avanzata dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Commissione finanze e tesoro. Per tornare alla normalità, io credo quindi che sia indispensabile rivedere tutta questa materia, in modo che cessi una buona volta l'attuale stato di disordine e di disagio amministrativo, esaminando eventualmente la possibilità di concedere a quegli insegnanti i quali abbiano prestato la loro opera per lungo tempo degli specifici coefficienti di valore nei concorsi, per evitare che la loro situazione sia definitivamente pregiudicata dall'abolizione del ruolo speciale. Occorre, a mio parere, che la Commissione esprima un voto che impegni il Governo a prendere in considerazione il problema e a proporre i provvedimenti legislativi necessari per risolvere definitivamente il problema stesso.

Non occorre, a questo proposito, che io ricordi gli inconvenienti causati dalla attuale situazio-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

49ª RIUNIONE (11 luglio 1951)

ne i quali sono indubbiamente noti all'onorevole Ferrabino come a tutti i colleghi; inconvenienti che si manifestano particolarmente alla periferia. Ognuno di noi conosce la ressa di aspiranti e le pressioni che si esercitano presso i Provveditorati agli studi per ottenere il collocamento di questo o l'assegnazione di un posto a quell'altro. Ciò provoca uno stato di perpetuo disordine nelle scuole, che non occorre io vi dica quanto sia deprecabile. Essendo stato assessore alla istruzione pubblica del comune di Genova e avendo fatto parte del Consiglio e della Deputazione provinciale scolastica per ben 14 anni, posso dire di avere una personale e diretta conoscenza di questi problemi e quindi di parlare con piena cognizione di causa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione, con l'intesa che nel frattempo il relatore, senatore Ferrabino, prenderà contatto con il Presidente della Commissione finanze e tesoro per riesaminare il problema e per studiare la possibilità di trovare una soluzione atta a rimuovere le obiezioni già formulate dalla 5ª Commissione.

*(Così resta stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione delle indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 1695)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente, corresponsione delle indennità di

contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, un primo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 aprile 1947 stabiliva l'indennità di contingenza anche a favore dei portieri, a partire dal 1º febbraio 1947, ponendola a carico del datore di lavoro, però con possibilità di rivalsa in notevole misura sugli inquilini. Al decreto legislativo venne allegata una tabella, che non ritengo necessario leggervi, poichè la questione in esame è una questione di massima la quale non si riferisce specificatamente all'una o all'altra voce della tabella medesima.

Successivamente, a distanza di pochi mesi, un secondo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 aumentava, a partire dal 1º ottobre 1947, nella misura del 100 per cento, tale indennità di contingenza. Nell'articolo 2 del decreto citato, veniva disposto che l'onere derivante dalla concessione dell'aumento fosse a carico del proprietario dell'immobile, il quale, però, per gli immobili locati, aveva facoltà, in attesa dei provvedimenti definitivi, di rivalersi sul conduttore della maggiore spesa.

I provvedimenti definitivi vennero dopo e furono quelli contenuti nella legge sulle locazioni urbane, che ha avuto una così faticosa elaborazione e che è stata infine approvata il 23 maggio 1950.

Venendo ora al disegno di legge sottoposto al nostro esame, con il quale si ratifica il primo decreto legislativo 22 aprile 1947 e si ratifica altresì, con alcune modificazioni, il secondo decreto legislativo 14 dicembre 1947, si potrebbe anzitutto avanzare un rilievo di natura normale. Poichè le modificazioni contenute nel disegno di legge di ratifica del secondo decreto si riferiscono anche alla indennità di contingenza, dovrebbe intendersi modificato anche il primo decreto legislativo, cioè la ratifica sarebbe « con modificazioni » sia per il primo che per il secondo decreto legislativo. Ma tale questione formale ha un valore limitato di fronte al problema di sostanza che

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

49ª RIUNIONE (11 luglio 1951)

sorge dall'esame del disegno di legge di ratifica.

Gli articoli approvati dalla Camera dei deputati, a modificazione dei decreti legislativi da ratificare, sono sinteticamente i seguenti. Anzitutto si aumenta nella misura del 70 per cento l'indennità di contingenza, quale risulta congiuntamente dal primo decreto legislativo e dalla maggiorazione contenuta nel secondo decreto legislativo. Per dare alla Commissione una idea precisa di questo aumento, ricorderò che per i portieri che (per intenderci) chiamerò di prima categoria (la tabella allegata al decreto-legge distingue l'indennità di contingenza in relazione alla condizione soggettiva del lavoratore ed alla condizione oggettiva, cioè al tipo di stabile in cui presta la sua opera di portiere) l'aumento con la modifica proposta dalla Camera, verrebbe ad essere di ben 210 lire al giorno. L'indennità infatti, per tale categoria di portieri, era originariamente di 150 lire, salì poi, con il raddoppiamento, a 300, per cui l'aumento proposto del 70 per cento risulta pari a 210 lire.

In secondo luogo tale aumento votato dalla Camera dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1951.

Infine, in deroga al disposto della legge generale che oggi regola la materia (la legge sulle locazioni) l'onere derivante dall'aumento verrebbe posto esclusivamente a carico del datore del lavoro, cioè del proprietario dell'immobile.

Come si è giunti a queste modificazioni? Vi si è giunti attraverso una proposta dall'onorevole Targetti, il quale ha trasfuso in tali modificazioni il contenuto di un disegno di legge da lui precedentemente presentato. È opportuno, onorevoli colleghi, leggere quindi le considerazioni svolte dall'onorevole Targetti, anche perchè, come risulta dal resoconto che ho sotto i miei occhi, all'intervento dell'onorevole Targetti, relatore alla Camera del disegno di legge, non è seguito l'intervento di alcun altro deputato e tanto meno l'intervento del Governo, che, allora come oggi, ritenne di non doversi pronunciare sulla questione.

L'onorevole Targetti, affermando che si era presentato il problema di adeguare la misura di questa indennità all'aumentato costo della

vita, così si esprimeva: «Era necessario un provvedimento che adeguasse all'aumento del caro-vita la misura dell'indennità di contingenza prevista per questa categoria di lavoratori. È avvenuto che ci sono state delle trattative fra le organizzazioni sindacali contrapposte. Queste trattative non hanno approdato ad alcun risultato, ragion per cui ad un certo punto, disinteressandosi in un certo senso il Ministero del lavoro, si è giunti ad un regolamento legislativo al di fuori del rinnovato tentativo di una composizione della questione fra le parti».

I quesiti che si pongono alla nostra attenzione mi pare siano ora chiari.

Il primo è il seguente: è opportuno che questo problema specifico, che interessa una categoria abbastanza vasta di lavoratori e che si collega con problemi ancora più ampi che sono sul tappeto e che danno anche luogo a notevoli esitazioni, sia enucleato dal complesso regolamento dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori per quanto riguarda il preteso aumento del costo della vita?

Dico «preteso» non perchè io lo contesti, ma perchè ritengo che in materia di percentuali di aumento del costo della vita ci si debba fondare su dati per quanto possibile ufficiali ed oggettivi, in quanto l'interpretazione soggettiva può portare a conclusioni quanto mai difformi, dal momento che, secondo il tenore di vita e l'uso che il cittadino fa di determinati beni di consumo, l'aumento del costo della vita può essere valutato in un modo anzichè in un altro.

Ora io avrei preferito che il problema non venisse posto frammentariamente dinanzi a noi, ma che esso fosse inquadrato nel più vasto problema dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, come in sostanza sarebbe stato inevitabile ove si fosse discusso l'autonomo disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Targetti, nel qual caso il Governo avrebbe dovuto pur prendere posizione, o sollecitando, nell'esercizio dei suoi poteri, l'incontro dei rappresentanti delle contrapposte organizzazioni sindacali o esprimendo la sua precisa opinione sul disegno di legge medesimo.

Il presupposto di fatto delle modificazioni ai due decreti legislativi da ratificare è l'aumentato costo della vita dal dicembre 1947

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

49ª RIUNIONE (11 luglio 1951)

ad oggi. Ma in quale misura è aumentato? Con l'ausilio dei solertissimi nostri segretari ho cercato di trovare i dati oggettivi che mi permettessero di riferire alla Commissione. Questi dati li sottopongo adesso alla vostra attenzione. Per i prezzi all'ingrosso ho trovato variazioni molto modeste. Dal gennaio 1948 al dicembre 1950 siamo passati da 53,73 a 54,24.

Naturalmente però il dato su cui dobbiamo maggiormente posare la nostra attenzione è quello del costo della vita, il quale è aumentato da 48,42 del gennaio 1948 a 50,09 del dicembre 1950, a 53,17 dell'aprile 1951 (che è l'ultimo dato che sono riuscito ad avere).

Da un calcolo che è stato poi fatto dagli Uffici del Senato relativamente alla variazione della indennità di contingenza, nella provincia di Roma (l'indennità di contingenza, come è noto, si riferisce a condizioni locali, diverse da provincia a provincia e da città a città); risulta che tale indennità è aumentata « del 15 per cento circa per il periodo dall'ottobre 1947 all'aprile 1951 ».

Quindi, i dati oggettivi ai quali mi sono potuto riferire indicano che il presupposto da cui è partita la Commissione di ratifica della Camera dei deputati non risponde alla realtà.

Secondo punto: retroattività. Voi sapete che ormai nelle leggi è quasi consuetudine che, indipendentemente da ogni considerazione del peso che determinate categorie economiche possano o non possano sopportare, quando si tratta di variazioni di indennità, non si tiene conto dell'entrata in vigore della legge, ma ci si riferisce sempre a un periodo anteriore, che spesse volte (date le necessità della elaborazione legislativa che non può essere breve) è un periodo notevolmente anteriore.

Ciò però turba profondamente l'equilibrio economico che ogni cittadino ed ogni categoria economica ha pure l'interesse di vedere rispettato.

Terzo punto: nel momento in cui noi siamo alla prima fase di applicazione di una legge generale (quella sulle locazioni) che ha fissato determinati criteri per la rivalsa, noi siamo chiamati a cancellare con una disposizione particolare il principio generale e ad adottare un principio diverso, che, a mio avviso, poi non ha giustificazione. La nostra legislazione

attuale, sia pure per motivi contingenti altamente apprezzabili (l'ho detto anche in seduta pubblica) è ancora orientata contro una determinata categoria di cittadini, quella dei proprietari di case, spesso non grossi proprietari ma anche e soprattutto piccoli proprietari di immobili.

I portieri invece non sono stati trascurati rispetto alle altre categorie di lavoratori. Se considerate che il portiere parte dall'acquisizione massima di un alloggio, se considerate che i portieri godono di altre indennità, come quella di caropane, delle ferie e di altri benefici, pur non contestando tutte queste provvidenze perchè sentite (come io sento) profondamente le necessità sociali che hanno spinto a provvedere, dovete oggettivamente riconoscere che i portieri negli ultimi anni hanno potuto acquisire un trattamento economico e delle garanzie di ordine giuridico che qualche anno addietro non potevano essere sperati.

Concludendo: ripeto che avrei preferito che il Governo prendesse posizione rispetto a questo problema collegato con l'interesse preminente della difesa di un determinato potere di acquisto della moneta, e ci dicesse se trova ragioni sufficienti per staccare, dalla complessa valutazione dei rapporti tra le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, questi specifici rapporti, di cui ora ci dobbiamo occupare.

Ma poichè non vedo presente il Governo, come relatore ho il dovere di andare avanti; e pertanto vi dico che io dubito che, in base alle premesse da cui è partita la Camera dei deputati, si possa arrivare al notevole aumento del 70 per cento dell'indennità di contingenza dei portieri.

Inoltre io sono risolutamente contrario a qualsiasi aumento con effetto retroattivo; fui contrario anche in altro momento, e sono contrario anche oggi.

Sono contrario infine a sconvolgere il principio della legge generale così faticosamente elaborata, cioè della legge sulle locazioni, per stabilire un diverso particolare riparto di oneri fra proprietario ed inquilino che non mi pare trovi giustificazione.

BOGGIANO PICO. Mi associo pienamente e completamente alle dichiarazioni del relatore. Se approvassimo il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

49ª RIUNIONE (11 luglio 1957)

sede di ratifica di un decreto legislativo verremmo a modificare una legge speciale. Ciò non sarebbe corretto e non sarebbe giustificabile neanche per il caso concreto. Nel merito, poi, trovo più che giustificate le osservazioni del collega senatore Rizzo.

Nella sua esposizione egli si è riferito ad una categoria di proprietari di una provincia meridionale, ma posso dire che anche nelle provincie settentrionali e specialmente in una provincia di quella regione che è erroneamente ritenuta una delle più ricche, la Liguria, la proprietà delle case è diffusissima. Il condominio, che è cominciato a sorgere a Roma cinquanta anni fa, a Genova è diffuso da molto tempo. Vi sono delle piccole fortune, frutto di lunghi risparmi di piccoli lavoratori e commercianti, concretate in uno, due, tre piccoli appartamenti. Si tratta di patrimoni lasciati a povere vedove o a figlie rimaste zitelle senza altre risorse. Un giorno costoro vivevano con il reddito di quegli immobili; oggi con il vincolamento degli affitti non giungono a pagare le imposte: questa è una situazione molto diffusa e costituisce una ingiustizia che si è perpetrata a danno dei proprietari di case, sia pure per beneficiare una categoria rispettabile e numerosa, quale è quella degli inquilini.

A tale situazione, a mio modo di vedere, si sarebbe dovuto provvedere diversamente

fin dal 1946. Fin da quell'epoca qualche suggerimento mi ero permesso di dare all'allora Ministro del tesoro, onorevole Corbino, ma non si è provveduto; si è viceversa gravata la mano sopra i piccoli proprietari di appartamenti. Oggi aggraviamo ancora la loro situazione con questo aumento a favore dei portieri, i quali non sono effettivamente — come a ragione ha detto il senatore Rizzo — i più diseredati, perchè, oltre allo stipendio, discreto, oltre all'indennità di contingenza ecc., hanno una quantità di incerti. Mi ricordo che tanti anni fa, e lo ricorderà anche il collega Ferrabino, si parlava della situazione, non certo buona economicamente, dei bidelli delle nostre Facoltà e si facevano congetture sul come questi poveri bidelli andassero avanti. Mi ricordo nella mia lunga carriera di insegnante di aver conosciuto parecchi di questi bidelli, tutti proprietari di appartamenti. Come se li erano acquistati? Con lo stipendio? Certamente no: con le mance degli studenti e dei professori. In conclusione, se vogliamo legiferare in base ad una situazione di fatto, coordiniamo tutto il sistema e non facciamo gravare sopra una sola categoria un onere che è veramente immeritato.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 10.